

* LE PENSIONI NELLA SCUOLA ALLA LUCE DELLA RECENTE LEGGE

Fermo restando che è necessario aspettare le istruzioni applicative dell'INPDAP e del MIUR su molti aspetti operativi, riportiamo in allegato il testo dei commi 21, 22, 23 dell'art. 1 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16-9-2011.

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

omissis

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» **((sono inserite le seguenti))**: «dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;

b) al comma 5 sono sopresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.».

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

omissis

I predetti articoli possono essere sintetizzati come di seguito:

Requisiti

- **se maturati entro il 31/12/2011 non si incorre nelle nuove penalizzazioni;**
- **se maturati dopo il 31/12/2011 si subisce il differimento** di un anno scolastico del collocamento in pensione e il ritardo nella corresponsione del TFR (la corresponsione del TFR avviene dopo 6 mesi se il pensionamento è per vecchiaia e dopo 24 mesi se pensionamento è per anzianità).
- fino al 31/12/2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 anni per gli uomini e per le donne 61 anni con almeno 20 anni di contributi);
- fino al 31/12/2011 il requisito per la pensione di anzianità è quota 96 (con 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure con 60 anni di età e 36 anni di contributi);
- dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2012 i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 anni per gli uomini e per le donne);
- dopo il 31/12/2011 e fino al 31/12/2012 per la pensione di anzianità quota 96 (con non meno di 61 anni di età e 35 anni di contribuzione).

Trattamento di fine servizio (TFS) e Trattamento di fine rapporto (TFR)

Per il Personale del comparto scuola, **cessato dal servizio il 1 Settembre 2011**, i tempi di percezione della buonuscita sono i seguenti:

Pensione di anzianità: quota 96 (61 anni di età + 35 anni contributivi- o- 60 anni di età +36 anni contributivi) raggiunta entro il 31 dicembre 2011 . In tal caso, la buonuscita sarà erogata decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (art. 3, comma 2, del decreto-legge 79/1997).

Pensione di vecchiaia: 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne. In tal caso, la buonuscita sarà erogata decorsi 90 giorni dalla cessazione dal servizio, e comunque non oltre i successivi 15 giorni. (art. 3, comma 5, del decreto-legge 79/1997 e art. 26, comma 2 del DPR 1973 n. 1032 come modificato dall'art. 7, comma 3 della L. 1980, n. 75).

Pensione di vecchiaia : 40 anni di contribuzione. In tal caso, la buonuscita sarà erogata decorsi 90 giorni dalla cessazione dal servizio, e comunque non oltre i successivi 15 giorni. (art. 3, comma 5, del decreto-legge 79/1997 e art. 26, comma 2 del DPR 1973 n. 1032 come modificato dall'art. 7, comma 3 della L. 1980, n. 75).

Cessazione dal servizio per inabilità e decesso. In tal caso, la buonuscita sarà erogata decorsi 90 giorni dalla cessazione dal servizio, e comunque non oltre i successivi 15 giorni. (art. 3, comma 5, del decreto-legge 79/1997 e art. 26, comma 2 del DPR 1973 n. 1032 come modificato dall'art. 7, comma 3 della L. 1980, n. 75).

A partire dal 1° gennaio 2012, il decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011, ha cambiato buona parte dei termini per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Dal giornale INPDAP di ottobre 2011 riportiamo un servizio sui nuovi tempi di corresponsione del TFR.

Le prestazioni.

Le prestazioni di fine servizio dei lavoratori pubblici sono le seguenti:

- indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali e della sanità, assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001;
- indennità di buonuscita per i dipendenti statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001; la buonuscita spetta sempre e comunque (anche se si è stati assunti dopo il 31 dicembre 2000) in caso di appartenenza ai settori delle amministrazioni statali in cui il rapporto di lavoro è disciplinato da ordinamenti diversi dai contratti collettivi di lavoro (polizia, forze armate, vigili del fuoco, magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenti e ricercatori universitari, avvocatura dello stato);
- indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici assunti prima del 1° gennaio 2001;
- trattamenti di fine rapporto (TFR) per tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (o anche prima se a tempo determinato) e rientranti nei comparti interessati dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Dal 13 agosto 2011, quindi, queste prestazioni di fine servizio possono essere messe in pagamento nel rispetto dei seguenti tre termini, diversi a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.

Quando il rapporto di lavoro si chiude per inabilità o per decesso, resta confermato il precedente termine e la prestazione di fine servizio è pagata entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Termine di sei mesi. La prestazione non può essere pagata prima di sei mesi da quando si è smesso di lavorare in caso di accesso alla pensione di vecchiaia (perché si sono raggiunti i limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza) oppure in caso di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza (per esempio anzianità contributiva massima di 40 anni ai fini pensionistici). Ottengono la prestazione dopo 6 mesi anche quei lavoratori assunti a tempo determinato e che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro.

Termine di 24 mesi. In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra descritti, la prestazione non può essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tra questi casi si ricordano:

- le dimissioni per pensionamento di anzianità;
- le dimissioni volontarie o il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.) anche se non si è maturato il diritto a pensione.

Sopra i 90 mila euro. Occorre ricordare che dal 2010, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento avviene in due o tre rate annuali. In particolare se la prestazione è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000, la seconda rata è pagata dopo un anno dalla prima. In caso di prestazione superiore a 150.000 euro, la terza rata che eccede quest'ultimo importo è pagata due anni dopo la prima. Ebbene, questo meccanismo non cambia e per effetto delle nuove regole la prima rata è messa in pagamento in coincidenza con i nuovi termini e le successive rate sono pagate a distanza di uno o due anni. Può succedere, pertanto, di dover attendere anche 48 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro prima di ricevere l'ultima rata della prestazione.

Le vecchie scadenze. In una fase transitoria, alcune categorie di lavoratori continueranno ad ottenere le prestazioni di fine servizio secondo le vecchie scadenze. In particolare si tratta:

- dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011;
- del personale della scuola e delle istituzioni della formazione artistica e musicale (conservatori, accademie delle belle arti) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 e che accede alla pensione con le finestre del 1° settembre o del 1° novembre 2011.

Per questi lavoratori continuano a valere i seguenti vecchi termini:

- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- sei mesi per tutte le altre casistiche.

a cura dell'Ufficio III Tfs – Tfr
Direzione centrale Previdenza Inpdap